

Regolamento delle elezioni primarie per la scelta
del candidato Sindaco della coalizione di centrosinistra
alle elezioni amministrative
del Comune di Civitavecchia

Articolo 1

(Premessa)

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle elezioni primarie per la scelta del candidato Sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni amministrative del Comune di Civitavecchia, promosse dai partiti, movimenti politici e liste civiche che compongono la coalizione di centrosinistra.

Articolo 2

(Convocazione delle elezioni primarie)

1. Le elezioni primarie si terranno IL GIORNO 28 GENNAIO 2012 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 21.00 E IL GIORNO 29 GENNAIO 2012 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 21.00

Articolo 3

(Comitato Organizzativo e di Garanzia)

1. Il Comitato Organizzativo e di Garanzia (di seguito Comitato) delle elezioni primarie è composto da n° 1 rappresentante per ciascuna delle liste che compongono la coalizione.

Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente che ha il compito di convocare il Comitato e di coordinarne l'attività.

2. Il Comitato può riunirsi anche in auto convocazione con la richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Comitato sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.

3. Il Comitato assume le decisioni a maggioranza semplice.

4. Le riunioni del Comitato sono sempre verbalizzate a firma del Presidente e di altro componente chiamato a svolgere le funzioni di segretario.

5. Dopo la presentazione delle candidature alle elezioni primarie, il Comitato è integrato da un rappresentante di ogni candidato.

I rappresentanti dei candidati non hanno diritto di voto e partecipano a tutti i lavori del Comitato, ad eccezione dei casi in cui questo è convocato per decidere in merito ai ricorsi di cui all'Articolo 13 del presente Regolamento.

6. Il Comitato ha sede presso l'indirizzo di residenza del Presidente.

7. Il Comitato:

- sovrintende allo svolgimento delle elezioni primarie, impegnandosi a dare la più ampia pubblicità alla consultazione;
- vigila sul rispetto del presente Regolamento, emanando disposizioni esplicative circa la corretta interpretazione dello stesso e intervenendo a seguito di eventuali violazioni riscontrate.

- ufficializza la lista dei candidati ammessi;
- può organizzare iniziative comuni con tutti i candidati ispirate ai principi della pari opportunità;
- definisce il numero e la localizzazione dei seggi elettorali, da individuare in sedi civiche o gazebo;
- rende pubblico il presente Regolamento e le eventuali disposizioni emanate, l'elenco dei candidati, la mappa dei seggi e le istruzioni per le operazioni di voto, eventualmente attivando a tal fine un sito dedicato e un indirizzo e-mail con il quale svolgere la comunicazione ufficiale;
- nomina i presidenti di seggio, nonché gli scrutatori in numero tale da garantire un ordinato e scorrevole svolgimento del voto; predispone la modulistica necessaria e definisce le modalità per la presentazione di candidature alle elezioni primarie;
- stabilisce le modalità con le quali i candidati possono nominare propri rappresentanti all'interno dei seggi;
- predispone la stampa, la consegna ed il ritiro della modulistica relativa all'esercizio del voto.
- fornisce i moduli di ricevuta dei contributi economici versati dagli elettori;
- raccoglie i contributi e li contabilizza;
- si organizza per la gestione delle operazioni di voto e di ricezione dei risultati, verifica i risultati trasmessi dai Presidenti dei seggi con i verbali, proclama i risultati e il vincitore delle Primarie; decide sulle segnalazioni e sui ricorsi presentati dai soggetti che compongono la coalizione e dai candidati alle elezioni primarie;
- dispone ed approva apposito bilancio entro due mesi dallo svolgimento delle elezioni primarie rendendolo pubblico.

8. Le cariche di componente del Comitato, di candidato alle elezioni primarie, di presidente di seggio e di scrutatore sono tra di loro incompatibili.

Articolo 4

(Elettori)

1. Possono votare alle elezioni primarie le persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età al giorno delle elezioni amministrative della prossima primavera, i cittadini italiani nonché cittadini dell'Unione Europea nonché cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, residenti nel territorio comunale, dichiarino di riconoscersi nella Proposta politico-programmatica della coalizione di centrosinistra impegnandosi a sostenerla e dichiarino di non essere iscritti a nessun partito del Centro Destra.

Articolo 5

(Presentazione delle candidature)

1. Possono essere candidati alle elezioni primarie i cittadini in possesso dei requisiti di legge che li rendano eleggibili a tale carica, la cui candidatura non sia in contrasto con i principi del Codice Etico, che dichiarino di rispettare il presente Regolamento e di condividere la Proposta politico-programmatica

della coalizione di centrosinistra.

2. I candidati, infine, si impegnano a sostenere con lealtà il candidato che risultasse vincente alla fine della consultazione delle primarie.

3. Non possono essere candidati alle elezioni primarie coloro che fanno riferimento a partiti, organizzazioni o movimenti estranei alla coalizione, che svolgono attività politica a sostegno del centrodestra o che hanno ricoperto incarichi nella attuale amministrazione comunale.

4. La candidatura alle elezioni primarie deve essere accompagnata da un numero di sottoscrizioni di cittadini elettori non inferiore a 250 e non superiore a 500 . Ogni elettore non può sottoscrivere più di una candidatura.

5. Le sottoscrizioni non hanno bisogno di autenticazione di pubblico ufficiale e si ritengono valide se autenticate da parlamentari nazionali o europei, consiglieri regionali, provinciali, comunali e di circoscrizione, componenti degli esecutivi di federazione o provinciali dei partiti della coalizione, ovvero da altre persone espressamente autorizzate da parte del Comitato. Le sottoscrizioni non possono essere validate dai candidati alle elezioni primarie.

6. La candidatura alle elezioni primarie e le relative sottoscrizioni debbono essere consegnate, in forma scritta originale al Partito democratico entro e non oltre il 18 dicembre fino alle ore 18.00 pena l'annullamento della candidatura.

7. Al termine delle verifiche di regolarità delle candidature presentate, il Comitato rende noti i nomi dei candidati ammessi alla competizione elettorale.

8. terminate tutte le operazioni di cui al precedente comma, il Comitato stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei candidati o di un loro delegato, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato. I nomi dei candidati saranno riportati sulle schede elettorali e su qualsiasi altro materiale prodotto per la campagna d'informazione secondo l'ordine assegnato dal sorteggio.

Articolo 6

(Unica candidatura)

1. Non si svolgono le elezioni primarie nel caso in cui ad esito della verifica di regolarità di cui al punto 6 dell'Articolo 5 risulti una sola candidatura valida.

Articolo 7

(Campagna elettorale)

1. Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà nei confronti degli altri candidati, mantenendo, pur nel confronto aperto e intenso, rapporti improntati al massimo reciproco rispetto. E' vietata ogni azione che possa ledere la dignità degli altri candidati.

2. Le iniziative dei candidati devono essere anche volte a favorire la più ampia partecipazione.

3. Ogni candidato può svolgere la propria campagna elettorale, fino alle ore 24.00 del giorno 13 gennaio 2012.

Articolo 8

(Contenimento dei costi e mezzi di propaganda consentiti)

1. Da parte dei candidati, nonché dei soggetti ad essi riferibili, è ammessa la

pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari o di propaganda elettorale su mezzi radiotelevisivi, testate giornalistiche o altri organi di stampa e informazione purché rientrino nel limite di spesa di cui al comma 2 dell'art 9 del presente regolamento.

Non è ammesso svolgere propaganda elettorale all'interno di comunicazioni istituzionali.

2. È ammessa l'affissione di manifesti o locandine, diretti a promuovere la candidatura o le iniziative di singoli, purché negli spazi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I candidati si impegnano ad evitare forme di propaganda invasiva e a svolgere la campagna elettorale nel rispetto dell'ambiente e del decoro urbano.

4. La propaganda elettorale attraverso siti web o altri mezzi di comunicazione elettronica ovvero la stampa di materiale informativo è sempre consentita, nel rispetto della normativa generale applicabile.

5. A tutti i mezzi di propaganda di cui al presente Regolamento si applicano i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché le disposizioni poste a tutela dei dati personali e della vita privata delle persone.

6. Nel mese che precede lo svolgimento delle elezioni primarie, vige il divieto per tutti i candidati o soggetti ad essi riferibili di commissionare, pubblicare o diffondere sondaggi che possano influire sull'esito delle elezioni primarie.

Articolo 9

(Limiti di spesa)

1. La campagna elettorale dei candidati è improntata a criteri di sobrietà, di correttezza ed uso ponderato e contenuto delle risorse, finanziate in modo trasparente e sempre accompagnate da un rendiconto finale.

2. Le spese della campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare il limite di

€ 15.000 (quindicimila euro).

3. Entro il 13 gennaio tutti i candidati trasmettono al Comitato, personalmente o tramite un proprio mandatario, una dichiarazione firmata contenente un rendiconto relativo ai contributi/servizi ricevuti provenienti da persone fisiche e giuridiche ed alle spese sostenute.

Il Comitato definisce le modalità per assicurare la pubblicità delle dichiarazioni.

Articolo 10

(Segnalazioni e sanzioni)

1. I soggetti che compongono la coalizione e i candidati che concorrono alle elezioni possono presentare una segnalazione al Comitato in relazione a presunte violazioni del presente Regolamento.

Alla segnalazione, redatta per iscritto in modo quanto più possibile circostanziato, è allegata tutta la documentazione ritenuta utile nonché una copia di un documento di riconoscimento del proponente.

2. Il Comitato, una volta investito della segnalazione, invita immediatamente i soggetti interessati a rendere note eventuali osservazioni o a produrre la documentazione ritenuta utile. Il Comitato, salvo legittimi impedimenti, si pronuncia con unico e inappellabile giudizio nel termine massimo di 24 ore dal ricevimento della segnalazione.

3. Il Comitato, accertata la violazione, prescrive agli interessati le misure ritenute necessarie al fine di far cessare il comportamento scorretto e di ristabilire la parità di condizioni fra i candidati, eventualmente prescrivendo comportamenti riparatori a favore dei soggetti danneggiati. Nel formulare le prescrizioni di cui al precedente periodo, il Comitato fissa altresì il termine per l'adozione delle misure medesime, valutando l'assunzione di ulteriori misure in caso di mancata ottemperanza. Laddove accerti violazioni gravi o ripetute da parte dei candidati, il Comitato può disporre l'esclusione degli stessi dalle elezioni primarie o dichiararne la decadenza qualora già eletti.

Articolo 11

(Quota di contribuzione per la partecipazione alle elezioni primarie)

1. Gli elettori che partecipano alle elezioni primarie devono versare, al momento del voto, una quota di contribuzione di almeno 1 (uno) Euro.

I presidenti di seggio, responsabili della raccolta, consegnano i contributi al Comitato che lo utilizza per coprire i costi sostenuti nella gestione della campagna informativa e nell'organizzazione delle elezioni primarie.

Nel caso in cui l'incasso sia superiore alle spese, il residuo è utilizzato per sostenere le iniziative unitarie nel corso della campagna elettorale.

Articolo 12

(Modalità del voto e dello spoglio)

1. Le elezioni primarie si svolgono con il metodo della maggioranza relativa, cioè vince al primo turno il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

2. Le modalità del voto, di organizzazione del seggio e dello spoglio verranno stabilite da un successivo regolamento organizzativo predisposto dal Comitato, sulla base delle indicazioni riportate ai commi successivi.

3. Nel giorno di svolgimento delle elezioni primarie, all'interno dei seggi elettorali e in prossimità degli stessi non può svolgersi alcuna propaganda elettorale, non possono esporsi bandiere o simboli diversi da quelli consentiti dal Comitato.

4. All'interno del seggio possono sostare solo il presidente, gli scrutatori, i candidati e un rappresentante per ciascun candidato. I componenti del seggio possono votare nel seggio dove esercitano la loro funzione.

5. Prima dell'inizio delle operazioni di voto le schede vengono vidimate dai componenti del seggio.

6. Per votare è necessario presentare un documento di identità valido e la tessera elettorale attestante la residenza nel Comune di Civitavecchia. Per gli stranieri comunitari è sufficiente l'esibizione di un documento di identità attestante la residenza nel Comune. Gli stranieri extracomunitari possono

votare previa presentazione di un documento di identità attestante la residenza nel Comune e del permesso di soggiorno.

7. Ogni elettore può votare solo nel seggio che include la propria sezione elettorale o il proprio indirizzo di residenza.

8. L'elettore esprime un'unica preferenza tracciando una croce in corrispondenza del candidato prescelto.

9. Lo scrutinio inizia subito dopo il voto dell'ultimo elettore presente nel seggio al momento della chiusura. Nel verbale, sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori, vengono trascritti i risultati ed eventuali contestazioni da parte dei membri del seggio. Il verbale stesso viene consegnato immediatamente dal presidente del seggio al Comitato, unitamente alle schede votate e alle quote di contribuzione raccolte. I motivi di nullità del voto sono quelli previsti dalle normative elettorali vigenti in quanto compatibili.

10. Il Comitato, sulla base dei verbali degli scrutini effettuati nei seggi al termine delle operazioni di voto, procede alla proclamazione del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, che diventa il Candidato della coalizione di centrosinistra per l'elezione del Sindaco di Civitavecchia.

Articolo 13

(Ricorsi)

1. I ricorsi avversi al risultato delle elezioni possono essere presentati solo dai candidati.

2. I ricorsi sono presentati in forma scritta entro 24 ore dalla proclamazione dei risultati, allegando tutta la documentazione ritenuta utile.

3. Il Comitato, salvo legittimi impedimenti, si pronuncia sul ricorso con unico e inappellabile giudizio nel termine massimo di 24 ore dal ricevimento dello stesso